



REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA' DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità adottati dalla Camera di commercio di Brindisi – Taranto per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque specie e comunque denominati a soggetti o enti pubblici e privati, laddove non diversamente regolati da specifici bandi, accordi o convenzioni.
2. Negli interventi di cui al comma precedente, l'azione della Camera di commercio è improntata ai principi - sanciti anche nel quadro dell'ordinamento comunitario - di trasparenza, efficacia, economicità, pubblicità, imparzialità, parità e non discriminazione.

Art.2 Criteri generali

1. La Camera di commercio di Brindisi – Taranto svolge, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e del sistema economico delle province di Brindisi e Taranto.
2. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi e limitatamente alle iniziative che abbiano una ricaduta sul sistema economico del territorio di competenza, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo;
 - b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
 - c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative iscritte al CNEL oppure aderenti ad organizzazioni nazionali ivi rappresentate e presenti in Consiglio camerale escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
 - d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - e) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
 - f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.
3. In ogni caso, non possono essere accolte richieste di contribuzione avanzate direttamente da imprese singole, da partiti o movimenti politici, organizzazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato comunque riconducibili ai medesimi partiti o movimenti o esponenti degli stessi, nonché da organi di stampa.



Art.3

Competenza e programmazione

1. I provvedimenti inerenti gli interventi economici disciplinati da questo regolamento sono di competenza della Giunta e resi pubblici mediante pubblicazione all'albo camerale e sul sito della Camera di commercio di Brindisi - Taranto nelle modalità previste dal D.Lgs. 33/2013.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale.

Art.4

Formulazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di interventi promozionali, le domande di contributo, le richieste di liquidazione ed in generale tutta la documentazione correlata ai procedimenti di cui al presente regolamento, devono essere fatte pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@pec.brta.camcom.it.
2. I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale debbono presentare apposita domanda alla Camera di commercio almeno trenta giorni prima della data di inizio della medesima.
3. Legittimato alla presentazione della domanda di contributo è la persona fisica interessata o il responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o il legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria. Essa dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero analogica con successiva acquisizione informatica per immagine della domanda medesima e di un valido documento di identità, e dovrà contenere:
 - a. le generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b. un indirizzo di posta elettronica certificata da eleggere a domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative al procedimento;
 - c. una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;
 - d. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - e. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
 - f. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.
4. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale ove tenuti al pagamento.



Art.5 Istruttoria

1. Il titolare dell'ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta anche per le vie brevi di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.
2. Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario generale perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

Art.6

Adozione del provvedimento di concessione del contributo

1. Nella valutazione dell'ammissibilità e della quantificazione del contributo la Giunta camerale garantisce l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati secondo una matrice di cui si dota annualmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'entità del contributo per le iniziative promozionali viene determinata annualmente dalla Giunta camerale in ogni caso entro il limite massimo del 50% della spesa preventivata. Il contributo erogato non potrà comunque superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta.
3. La deliberazione deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto nelle premesse della deliberazione deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
4. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a. l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
 - b. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad e) del successivo art.7;
 - c. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale e simili.

Art.7

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo. Verifica dei risultati.

1. Il Segretario generale o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:
 - a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea



- documentazione;
- b. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
 - c. i documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale;
 - d. la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - e. la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva, ove prescritta.
2. Pervenuta la documentazione di cui al comma precedente, dopo averne verificato la completezza, il contenuto e la regolarità, l'ufficio provvede alla liquidazione del contributo. Qualora le spese validamente documentate risultino inferiori all'onere preventivato sul quale era stato commisurato il contributo, si procede alla proporzionale riduzione dello stesso - adeguandolo all'onere di spesa effettivamente comprovato. La cancellazione della restante somma impegnata, ancora iscritta in competenza, è autorizzata dal Segretario generale o dal dirigente da lui delegato.
 3. Qualora non sia data risposta entro il termine di cui al comma 1 ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di trenta giorni.
 4. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. In tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario generale per la revoca della concessione e la conseguente cancellazione della prenotazione di spesa. Qualora l'erogazione del contributo sia iscritto in bilancio quale debito degli esercizi precedenti, la pratica è portata all'esame della Giunta camerale per la cancellazione del relativo debito.
 5. Analogamente, ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente o totalmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale, la pratica viene riesaminata dalla Giunta che potrà revocare il contributo o rideterminarlo.

Art. 8

Applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. La Camera di commercio di Brindisi - Taranto, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore delle imprese, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Le erogazioni di contributi, benefici e vantaggi economici che si configurano come aiuti in regime *de minimis* sono concessi ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.
3. Qualora l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dai suddetti regolamenti UE, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale. Al fine di verificare il rispetto di tale limite il legale rappresentante dell'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tutti gli aiuti in regime *de minimis* di cui ha beneficiato durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
4. Qualora il contributo sia erogato in capo ad una Associazione di categoria o ad altro ente per un'iniziativa a sostegno del mondo imprenditoriale per cui il vantaggio economico sia



interamente o parzialmente imputabile ad una o più imprese, l'Associazione o altro ente dovrà verificare il rispetto dell'applicazione delle regole del *de minimis* e a tal fine raccogliere dalle imprese la necessaria documentazione.

5. Non è considerato aiuto di stato il contributo concesso per finalità istituzionali di promozione generale dell'economia o del territorio.

Art. 9 Controlli

1. Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera.
2. L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla possibilità di beneficiare del contributo stanziato fatte salve eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Art. 10

Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo o di partecipazione ad un'iniziativa promozionale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente regolamento.